

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 16717

Oggetto: Disciplinare per l'accesso aperto ai prodotti della ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 28 giugno 2023 alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34

Premesso che

- si rende necessario adottare tutte le misure dirette a promuovere l'accesso aperto ai risultati della ricerca nelle ipotesi e secondo i canoni stabiliti dalla legge;

Visto

- la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165);
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131 (Modifiche al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99);
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;
- il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- il Decreto-Legge del 9 gennaio 2020, n. 1, (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca), convertito con modificazioni dalla legge del 5 marzo 2020, n. 12;
- la delibera 15 dicembre 2020, n. 74, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di approvazione del "Programma nazionale per la ricerca 2021-2027";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 177 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE);

- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 200, (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione);
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 268 del 28 febbraio 2022 con il quale viene adottato il Programma Nazionale per la Scienza Aperta (PNSA) 2021-2027;

Visto

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con riguardo agli articoli 174 e 181;
- le Raccomandazioni della Commissione Europea del 17 luglio 2012 (2012/417/UE) e del 25 aprile 2018 (2018/790/UE) sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione;
- la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (DIR 2016/0280 COD);
- la Comunicazione del 19 aprile 2016 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 - Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione);
- il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013, (UE) n. 1291/2013;
- la Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione (UE) 2013/743/UE
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed al Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027;

Richiamato

- lo Statuto, ed in particolare gli articoli 2, 3 e 12, comma 4, lettera i);
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14540 del 27 settembre 2017 con la quale viene approvato il Disciplinare sugli spin off dell'INFN;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14898 del 26 ottobre 2018 con la quale viene approvato il Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN;

Considerato

- la Dichiarazione di Berlino "Accesso aperto alla letteratura scientifica", firmata nel 2003 dai ministri degli Stati membri dell'Unione;
- la Dichiarazione di Messina del novembre 2004 - Documento italiano a sostegno della Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura accademica a cura del Gruppo di lavoro Open Access della CRUI - per diffondere ed accrescere i vantaggi ed i benefici derivanti alla comunità scientifica da forme di pubblicazione ad accesso aperto (da forme di editoria elettronica ad accesso aperto);
- le "Linee Guida per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca (giugno 2013)" della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

- che, nel Programma Horizon 2020 (2014-2020), l'Open Access è divenuto la modalità standard di disseminazione dei risultati delle ricerche finanziate, essendo previsto come obbligatorio per tutti i progetti e non più solo per quelli afferenti ad alcune aree disciplinari (per esempio i brevetti);
- il ruolo essenziale delle infrastrutture per la diffusione dell'Open Science riconosciuto dalla Commissione Europea che ha lanciato nell'aprile 2016 l'"European Open Science Cloud (EOSC)" nell'ambito della "Communication to the European Cloud Initiative", parte della "Digital Single Market Strategy";
- le Conclusioni del Consiglio UE "Competitività" del 26 e 27 maggio 2016 nelle quali si invita la Commissione, gli Stati membri e i soggetti interessati ad adottare le azioni necessarie a rendere la scienza aperta una realtà e a difendere la necessità di azioni concertate nei pertinenti consessi a livello nazionale, dell'UE, multilaterale e internazionale;
- che durante la quarantunesima sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, tenutasi a Parigi dal 9 al 24 novembre 2021, gli Stati Parte hanno adottato il primo framework internazionale sull'Open Science nonché la "Raccomandazione sulla Scienza Aperta";
- che EOSC dovrà essere un meccanismo per facilitare l'approccio Open Science e fare in modo che i dati ed i prodotti della ricerca possano essere usati per scopi scientifici, industriali e sociali;
- che la Commissione Europea promuove con forza la cultura dell'Open Science e la pratica dell'Open Access;
- che OpenAIRE, il portale della ricerca europea, è l'infrastruttura digitale che raccoglie, censisce e dissemina i risultati delle ricerche finanziate in ambito europeo e che è la fonte primaria dalla quale attingere tutte le informazioni in proposito;
- che, conseguentemente, l'Istituto ha interesse ad incrementare la disseminazione della conoscenza e a rendere disponibili i dati e i contributi derivanti dall'attività di ricerca e dagli studi scientifici a quanti ne abbiano interesse, agevolandone l'utilizzabilità alla società e alle imprese e garantendo la conservazione della produzione scientifica e tecnologica;

Considerato il parere della Giunta Esecutiva

Con voti n. 33 a favore

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato "Disciplinare per l'accesso aperto ai prodotti della ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Il Disciplinare di cui al punto 1 entra in vigore dalla data della presente deliberazione.

Titolario	Disciplinare		
Data GE	15-giu-23	Data CD	28-giu-23
Componente di Giunta competente	Marco Pallavicini		
Persona Referente	Giuseppina Abballe		
Struttura Proponente	Direttore Generale		
Direzione AC che ha curato l'istruttoria	Direzione Generale		
Tipologia di Atto (breve descrizione)	Disciplinare per l'accesso aperto ai prodotti della ricerca dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare		
Costo complessivo			
Copertura finanziaria anno	progetto	capitolo di spesa	importo
Allegato 1	Disciplinare per l'accesso aperto ai prodotti della ricerca dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare		
Allegato 2			
Allegato 3			
Note o riferimenti Atti precedenti			

NOTE INTRODUTTIVE

Per aiutare i lettori non addentro alla problematica, sintetizzando i punti salienti di ogni articolo.

Il presente Disciplinare è stato redatto seguendo le linee guida della CRUI (ref. Linee Guida per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca (giugno 2013) - https://www.cru.it/images/allegati/biblioteca/linee_guida_policy.pdf).

Alcuni aspetti specifici mutuano il contenuto di documenti analoghi adottati da UniTrento, UniMilano e UniPadova.

- L'articolo 1 (Principi generali) introduce il quadro generale nell'ambito del quale il disciplinare si inserisce e trova la sua motivazione.
- L'articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione) definisce finalità e ambito di applicazione.
- L'articolo 3 (Definizioni) contiene le definizioni dei termini (non di uso corrente) specifici della materia.
- L'articolo 4 (Archivio istituzionale) istituisce l'Archivio istituzionale individuandone le caratteristiche.
- L'articolo 5 (Deposito e pubblicazione dei Prodotti della ricerca nell'Archivio istituzionale) definisce le modalità di deposito dei Prodotti (pubblicazioni, note, dati, documenti, ecc.) nell'Archivio istituzionale. Il deposito del Prodotto è obbligatorio. Per i Prodotti derivanti da ricerche effettuate prevalentemente con fondi pubblici viene richiesto l'accesso aperto, a meno che non sussistano motivi contrari. A titolo esemplificativo, i vincoli contrattuali relativi ai Prodotti conseguiti nell'esecuzione di attività di ricerca finanziate da terze parti possono prevedere che l'accesso gratuito o libero al pubblico generale sia consentito solo dopo un determinato periodo di tempo al fine di consentire al soggetto finanziatore di tutelare la proprietà intellettuale maturata. Il deposito di ogni Prodotto viene validato dal Coordinatore di CSN della Struttura afferente all'Autore depositante. La validazione non riguarda gli aspetti tecnico-scientifici, ma unicamente la congruità del Prodotto con i principi e le finalità dell'INFN e risponde alla pratica attualmente in atto nella pubblicazione delle note interne INFN.
- L'articolo 6 (Dati della ricerca nell'Archivio istituzionale INFN) individua le modalità di conservazione e gestione dei Prodotti nell'Archivio istituzionale.
- L'articolo 7 (Gestione dei diritti d'autore) disciplina la gestione dei diritti d'autore.
- L'articolo 8 (Comitato per l'accesso ai Prodotti della ricerca) definisce il Comitato in termini della sua composizione e dei suoi compiti.
- L'articolo 9 (Oneri di pubblicazione) definisce le modalità di pagamento degli APC.
- L'articolo 10 (Deroghe all'applicazione del Disciplinare) stabilisce la possibilità di deroga alle norme contenute nel Disciplinare per i Prodotti derivanti dal cofinanziamento e comunque in collaborazione con terzi.
- L'articolo 11 (Edizioni INFN) definisce l'impegno dell'INFN nel sostegno all'accesso aperto attraverso la pubblicazione di monografie e collane, pratica messa in atto da tempo attraverso collane quali Frascati Physics Series, rivista Asimmetrie, etc.
- L'articolo 12 (Disposizioni finali e clausola di revisione) stabilisce il rinvio alla legislazione italiana e comunitaria per quanto non espressamente previsto nel Disciplinare e la cadenza delle revisioni al Disciplinare medesimo.

Sommario

ART. 1. PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3. DEFINIZIONI	4
ART.4. ARCHIVIO ISTITUZIONALE.....	6
ART. 5. DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA NELL'ARCHIVIO ISTITUZIONALE DELL'INFN	6
ART. 6. I DATI DELLA RICERCA NELL' ARCHIVIO ISTITUZIONALE.....	8
ART.7. GESTIONE DEI DIRITTI DI AUTORE.....	9
ART.8. COMITATO PER L'ACCESSO AI PRODOTTI DELLA RICERCA	9
ART. 9. ONERI DI PUBBLICAZIONE.....	10
ART. 10. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE.....	11
ART.11. EDIZIONI INFN	11
ART. 12. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI REVISIONE	11

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO APERTO AI PRODOTTI DELLA RICERCA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

(Revisione 2023.03.03)

ART. 1. PRINCIPI GENERALI

- 1.1 L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito INFN) concorre allo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica secondo quanto disposto dall'articolo 9 della Costituzione, promuovendo, coordinando ed effettuando, come sancito nel proprio Statuto, la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori; provvede, altresì, alla promozione della formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali.
- 1.2 Nel raggiungimento della propria missione istituzionale, l'INFN attribuisce particolare rilevanza alla disseminazione delle conoscenze derivate dall'attività di ricerca e dagli studi scientifici al fine di rafforzare la ricerca stessa, anche interdisciplinare, rendere più agevole l'uso di contributi scientifici, incrementare la trasparenza verso la cittadinanza e il trasferimento della conoscenza alle imprese, garantendo, nel tempo, la conservazione della produzione scientifica.
- 1.3 Dando seguito agli impegni assunti con l'adesione alla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica diretta a *“sostenere nuove possibilità di disseminazione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma dell'accesso aperto via Internet”* e ritenendo *“l'accesso aperto come una fonte estesa del sapere umano e del patrimonio culturale che siano validati dalla comunità scientifica”*, l'INFN promuove ogni opportuna iniziativa affinché gli Autori e i detentori di diritti sui Prodotti della ricerca garantiscano, a quanti ne abbiano interesse, il diritto di accesso, gratuito, irrevocabile e universale ai Prodotti originati dall'attività di ricerca.
- 1.4 L'INFN aderisce ai principi affermati dalla Commissione Europea nelle Raccomandazioni del 17 luglio 2012 (2012/417/UE) e del 25 aprile 2018 (2018/790/UE) sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione in tema di accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati della ricerca, promuovendo la conservazione e il riutilizzo dell'informazione scientifica e adoperandosi nel costruire un dialogo con tutti i soggetti interessati a livello nazionale, europeo e internazionale.
- 1.5 L'INFN, in qualità di Ente pubblico preposto alla gestione dei finanziamenti alla ricerca scientifica è tenuto all'adozione di tutte le misure dirette a promuovere l'accesso aperto ai risultati della ricerca nelle ipotesi e secondo i canoni stabiliti dal legislatore nazionale nel decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 come convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

ART. 2. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1 Il presente Disciplinare è diretto ad incrementare la disseminazione della conoscenza e a rendere disponibili i dati e i contributi derivanti dall'attività di ricerca e dagli studi scientifici a quanti ne abbiano interesse, agevolandone l'utilizzabilità alla società e alle imprese e garantendo la conservazione della produzione scientifica e tecnologica.
- 2.2 L'INFN ha interesse a sviluppare, in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e altri soggetti istituzionali, strategie e politiche di valutazione e valorizzazione della ricerca che tengano conto delle nuove modalità e nuovi canali della comunicazione e dell'informazione scientifica, dell'eventuale impatto socio economico dei risultati della ricerca e dell'attuazione dei principi e delle politiche nazionali, europee e internazionali in materia di *open science* e *open innovation*.
- 2.3 L'INFN sviluppa strategie e politiche di valutazione e valorizzazione della ricerca in modo coerente con i principi del Piano Nazionale Scienza Aperta (2021-2027) adottato con D.M. n. 268 del 28 febbraio 2022 e tenuto conto degli strumenti e obiettivi nello stesso individuati e dei principi FAIR ai quali i Prodotti della ricerca devono conformarsi.

ART. 3. DEFINIZIONI

- 3.1 Ai fini del presente Disciplinare, si intende per:
- 1) **Accesso Aperto (Politiche di Accesso Aperto):** ogni iniziativa volta ad assicurare l'accesso – nella forma di "Accesso libero" o "Accesso gratuito" - ai dati della ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazione *inter pares*, nel processo di diffusione, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica, tenuto conto della tutela della proprietà intellettuale.
 - 2) **Accesso chiuso:** forma di deposito che rende il Prodotto accessibile e visibile solo agli Autori e al Comitato.
 - 3) **Accesso con embargo:** forma di deposito nell'Archivio che rende il Prodotto temporaneamente inaccessibile e visibile solo all'Autore e al Comitato.
 - 4) **Accesso gratuito:** pubblicazione di un Prodotto scientifico accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso.
 - 5) **Accesso libero:** pubblicazione di un Prodotto scientifico accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso al Prodotto, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.
 - 6) **Accesso riservato:** forma di deposito nell'Archivio che rende il Prodotto accessibile e visibile solo all'Autore, al personale autorizzato dall'Autore e al Comitato.

- 7) **Archivio istituzionale** o **Archivio**: Archivio digitale istituito dall'INFN e destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione dei Prodotti e dei relativi metadati.
- 8) **Article Processing Costs - APC**: Diritti di pubblicazione con Accesso Aperto.
- 9) **ArXiv e IspireHEP**: servizi di archiviazione gratuita ad Accesso Aperto, riconosciuti in ambito internazionale
- 10) **Autore**: ogni figura professionale, dipendente o associata all'INFN, che, collaborando a qualunque titolo alle attività di ricerca dell'Istituto, generi un Dato o un Prodotto della ricerca. Ove più Autori collaborino per la creazione di un Dato o di un Prodotto, individuano un **Corresponding Author** con l'incarico di gestire il dato o il Prodotto all'esterno della collaborazione.
- 11) **Data Management Plan – DMP**: documento che indica dettagliatamente le modalità di gestione dei dati della ricerca sia durante un progetto di ricerca, sia dopo il suo completamento; il DMP fornisce una descrizione e un'analisi dei dati, delle tecniche e dei flussi di lavoro che li caratterizzano, degli standard e delle politiche di accesso, riuso e conservazione.
- 12) **Dati della ricerca** o **Dati**: Prodotti costituiti da informazioni espresse in qualsiasi formato numerico, provenienti da attività di ricerca e necessarie per validare i risultati della ricerca stessa.
- 13) **Digital Object Identifier (DOI)**: identificatore unico e persistente assegnato ad ogni Prodotto/Contributo.
- 14) **Journal Impact Factor** o **Fattore di impatto a N anni**: indice sintetico diretto a misurare il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica negli N anni precedenti.
- 15) **Licenze Creative Commons (CC)**: licenze che, riconoscendo il diritto d'autore, consentono di concedere ad altri l'utilizzabilità di un'opera, un Dato o un Prodotto. Le Licenze Creative Commons si articolano in quelle che seguono o in loro combinazioni:
 - a) **Licenza CC-BY (Attribution)**: consente che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie del Dato o del Prodotto e dei lavori derivati da questa a patto che ne venga indicato l'Autore con le modalità da questi specificate.
 - b) **Licenza CC-NC (Non-commercial)**: consente che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie del Dato o del Prodotto e lavori derivati da essi o loro rielaborazioni, solo per scopi non commerciali.
 - c) **Licenza CC-ND (No Derivative Works)**: consente che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano soltanto copie identiche (verbatim) del Dato o del Prodotto; non sono ammesse derivati o rielaborazioni.
 - d) **Licenza CC-SA (Share-alike)**: consente che altri distribuiscano lavori derivati dal Dato o dal Prodotto solo con una licenza identica (non maggiormente restrittiva) o compatibile con quella concessa con l'opera originale.
- 16) **Metadati**: dati di carattere semantico di un Prodotto; possono distinguersi in metadati di base (descrittivi e strutturali) e metadati legati al contesto di appartenenza, quali i dati bibliografici, i soggetti, la struttura di afferenza dell'Autore.
- 17) **Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)** o **Protocollo per la raccolta dei Metadati dell'Open Archive Initiative**: protocollo sviluppato dall'Open Archives Initiative come infrastruttura di comunicazione tra archivi digitali. È utilizzato per raccogliere (o collezionare) i Metadati dei Prodotti di un archivio affinché possano essere costruiti dei servizi che utilizzano Metadati da più archivi.
- 18) **Principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable e Reusable)**: principi ai quali devono essere conformati i Dati della ricerca per renderli accessibili e riutilizzabili.

- 19) **Prodotto della ricerca o Prodotto:** espressione del lavoro intellettuale destinata al dibattito scientifico e ad applicazioni tecnologiche, comprensiva di elementi quali documenti, immagini, video, tabelle, disegni, formule, software, dati.
- 20) **Versione digitale editoriale o Version of Record (VoR) o PDF editoriale:** versione digitale del Prodotto editata e pubblicata dall'editore.
- 21) **Versione digitale finale referata o Author's Accepted Manuscript (AAM) o Post-print:** versione digitale definitiva del Prodotto accettata dall'editore che integri i risultati del processo di referaggio ma non sia stata ancora editata e non presenti loghi o marchi dell'editore.

ART.4. ARCHIVIO ISTITUZIONALE

- 4.1 L'INFN istituisce un Archivio istituzionale per i propri Dati e Prodotti.
- 4.2 L'Archivio è lo strumento per documentare, comprovare, custodire, promuovere e disseminare la produzione scientifica dell'INFN e può essere utilizzato per attività di verifica e valutazione della ricerca. L'archivio si conforma al quadro normativo che disciplina la ricerca scientifica e la valutazione della stessa, nonché alle norme in materia di documentazione archivistico-amministrativa e di fruizione del patrimonio scientifico e culturale, in una prospettiva orientata all'accesso aperto.
- 4.3 L'Archivio è istituito e mantenuto secondo le migliori pratiche e standard tecnici internazionali per l'adozione dei principi FAIR conformandosi ai requisiti di interoperabilità necessari per il reperimento e l'integrazione dei dati nei portali nazionali, europei e internazionali per la documentazione e la diffusione dei risultati della ricerca scientifica, di cui allo standard Open Archives Initiative Public Metadata Harvesting (OAI-PMH).
- 4.4 L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei Prodotti. Le copie di sicurezza sono prodotte e conservate secondo i migliori standard nazionali e internazionali utilizzati per la gestione dei dati della ricerca.
- 4.5 L'Archivio è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai Prodotti.

ART. 5. DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA NELL'ARCHIVIO ISTITUZIONALE DELL'INFN

- 5.1 Gli Autori depositano i propri Prodotti nell'Archivio istituzionale dell'INFN. Il deposito non è richiesto laddove il Prodotto sia già stato depositato su arXiv oppure su InspireHEP. Il Prodotto che costituisca espressione dell'attività intellettuale di più Autori costituisce oggetto di un unico deposito.

- 5.2 Nel momento in cui effettua il deposito, l'Autore (o ciascun Autore per i Prodotti espressione dell'attività intellettuale di più Autori) dichiara e garantisce:
- a) di essere responsabile intellettuale della creazione del Prodotto depositato, a titolo originario o averlo legittimamente rielaborato da altre opere preesistenti, apportando un contributo di originalità;
 - b) che il Prodotto depositato è integro e autentico;
 - c) che in esso non sono presenti elementi lesivi di diritti morali o patrimoniali di terzi;
 - d) di essere titolare del diritto di disporre per le finalità del deposito, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente e da eventuali contratti stipulati con terzi.
- 5.3 Ogni Autore utilizzerà la denominazione della struttura di appartenenza nel modo in cui è indicata nella tabella (allegato n.1).
- 5.4 Può essere oggetto di deposito il Prodotto della ricerca che sia stato almeno visionato dal Coordinatore locale della Commissione Scientifica Nazionale della linea scientifica di riferimento, ovvero, nel caso di Prodotto non collegato ad alcuna linea scientifica, dal Direttore della Struttura di appartenenza dell'Autore. Il Coordinatore locale della Commissione o il Direttore segnalano al Comitato i Prodotti non congrui con i principi e le finalità dell'Ente.
- 5.5 L'Autore, salvo diversi accordi che disciplinino l'attività di ricerca da cui è generato il Prodotto, effettua il deposito nell'Archivio Istituzionale INFN consentendo l'accesso al Prodotto della ricerca secondo una delle seguenti modalità:
- a) limitazione della consultazione pubblica ai soli metadati descrittivi (informazioni bibliografiche);
 - b) consentendo l'accesso gratuito o libero ai soli utenti istituzionali;
 - c) consentendo, immediatamente o dopo un determinato periodo di tempo (embargo), l'accesso gratuito o libero al pubblico generale.
- 5.6 I Prodotti suscettibili di brevettazione per i quali emerga un interesse a tale tipologia di tutela, sono depositati nell'Archivio istituzionale INFN solo successivamente alla presentazione della domanda di brevetto.
- 5.7 L'Autore è tenuto ad effettuare il deposito del Prodotto nell'Archivio istituzionale INFN almeno secondo la modalità di cui alla lettera a) del comma precedente per finalità di documentazione amministrativa e di conservazione a lungo termine del Prodotto stesso. L'INFN raccomanda di consentire l'accesso al Prodotto secondo la modalità di cui alla precedente lettera c) tutte le volte in cui sia possibile o coerente con eventuali vincoli contrattuali assunti dall'Autore e/o dall'INFN e, in ogni caso, per le pubblicazioni realizzate prevalentemente o esclusivamente con finanziamenti pubblici
- 5.8 Nel caso di Prodotti destinati a rivista o altra sede editoriale, nel momento in cui l'Autore ha notizia dell'accettazione del Prodotto da parte di una rivista o altra sede editoriale, è tenuto ad avviare la procedura di deposito presso l'Archivio istituzionale notificando l'accettazione al Comitato. Nello stesso momento l'Autore procede al deposito della versione digitale editoriale (VOR) o, qualora questa non sia disponibile, della versione digitale finale referata (AAM) del contributo completa di tutti i metadati di base e legati al contesto di appartenenza. Se il Prodotto è destinato a rivista o altra sede editoriale, ed è depositato ad Accesso aperto, è assoggettato a licenza Creative Commons Attribution (CC-

BY), ovvero, in caso di motivata necessità', a licenza Creative Commons Share-alike (CC-BY-SA) o Creative Commons No Derivative Works (CC-BY-ND)

- 5.9 Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso libero, il Comitato per l'accesso ai Prodotti della ricerca INFN, di cui al successivo articolo 8, chiede all'Autore una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso libero il proprio Prodotto sull'Archivio istituzionale dell'INFN. Il Comitato, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad Accesso libero il Prodotto licenziato.
- 5.10 Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso gratuito, il Comitato per l'accesso ai Prodotti della Ricerca INFN chiede all'Autore una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso gratuito il proprio Prodotto sull'Archivio istituzionale. Il Comitato a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad Accesso gratuito il Prodotto licenziato.

ART. 6. I DATI DELLA RICERCA NELL' ARCHIVIO ISTITUZIONALE

- 6.1 I Dati della ricerca sono Prodotti e come tali il loro deposito e la loro pubblicazione seguono le modalità previste nell'articolo 5.1 e ss.
- 6.2 Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di proprietà intellettuale, nonché delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'INFN, e fatti salvi gli specifici accordi per il finanziamento della ricerca stipulati con terze parti, i Dati della ricerca:
- a) una volta pubblicati, sono depositati nell'archivio dell'INFN in modo corretto, completo, affidabile, rispettandone la loro integrità;
 - b) sono resi accessibili, identificabili, tracciabili, interoperabili e, laddove possibile, disponibili per usi successivi secondo i principi FAIR.
- 6.3 Ove non assoggettati a diritti di terze parti e nel caso in cui non sussistano usi vietati per legge, i Dati della ricerca possono essere associati ad una licenza per il libero utilizzo (ad esempio Creative Commons), garantendo la tracciabilità del loro uso e il credito verso la fonte originaria.
- 6.4 La eventuale cancellazione o distruzione dei Dati della ricerca è consentita soltanto ove non si ravvisino ragioni etiche o legali ostative e deve risultare tracciabile e documentabile. Allo stesso tempo, si devono tenere in considerazione gli interessi di eventuali terze parti finanziatrici della ricerca e di altri portatori di interessi, così come aspetti di confidenzialità e sicurezza.
- 6.5 La responsabilità della raccolta, gestione e manutenzione dei Dati è condivisa tra gli Autori, nei limiti dei rispettivi ambiti di competenza e nel rispetto del Codice etico.
- 6.6 È responsabilità degli Autori la gestione dei propri dati della ricerca e dei dataset depositati, ovvero:
- a) la raccolta, documentazione, archiviazione, accesso, uso e conservazione (o distruzione) dei dati della ricerca, compresa la definizione di protocolli e

responsabilità nel gruppo di ricerca che vanno incluse in un Data Management Plan (DMP) compilato, laddove previsto da contratti con finanziatori della ricerca o altre entità legali, già nella fase iniziale del progetto

- b) l'elaborazione e aggiornamento del DMP (per cui si rinvia alle linee guida sui DMP e ai modelli di DMP) e la definizione dei diritti di utilizzo dei dati dopo il termine del progetto;
- c) l'archiviazione e conservazione di tutti i dati rilevanti -positivi e negativi- per la ricerca stessa, che deve essere effettuata con i medesimi criteri di cui sopra su adeguati supporti informatici, anche al di fuori di specifici DMPs, in condizioni di accesso riservato al/i responsabile/i del progetto/i.

6.7 È compito del responsabile del progetto di ricerca:

- a) definire quali tra i dati debbano essere conservati, tenendo conto dei doveri risultanti da contratti con parti terze;
- b) fornire assistenza per la progettazione e compilazione dei DMPs;
- c) sviluppare servizi e meccanismi per la registrazione dei progetti, per consentire il deposito, l'archiviazione e la conservazione dei dati della ricerca e mantenerne l'accessibilità durante e al termine del progetto di ricerca.
- d) esercitare i diritti e ottemperare agli obblighi previsti dai contratti con i finanziatori della ricerca o altre entità legali.

ART.7. GESTIONE DEI DIRITTI DI AUTORE

7.1 Ai sensi della legislazione italiana sul diritto d'autore, fermo restando il diritto morale d'autore riconosciuto a colui che abbia generato il Prodotto della ricerca, spetta all'INFN il diritto di utilizzazione del Prodotto creato e pubblicato per conto e a spese dell'INFN.

7.2 Poiché la legislazione italiana sul diritto d'autore dispone che l'Autore di articoli su rivista o di contributi singoli a pubblicazione miscelanea torni libero di disporre del proprio Prodotto subito dopo la sua pubblicazione, salvo patto contrario risultante per iscritto, l'INFN raccomanda agli Autori di non sottoscrivere accordi che prevedano la concessione di diritti esclusivi diversi ed ulteriori rispetto a quello di prima pubblicazione e distribuzione commerciale o che impediscano di riutilizzare il Prodotto medesimo.

ART.8. COMITATO PER L'ACCESSO AI PRODOTTI DELLA RICERCA

8.1 L'INFN istituisce il Comitato per l'accesso ai prodotti della ricerca.

8.2 Il Comitato è costituito da quattro componenti: un componente della Giunta esecutiva che lo presiede e tre componenti con provata qualificazione in materia di *OA publishing*, *FAIR data*, calcolo distribuito, *data preservation*, valutazione della ricerca.

8.3 I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente dell'INFN sentita la Giunta Esecutiva e restano in carica per 3 anni con la possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato.

- 8.4 Ove necessario per un corretto espletamento del mandato, il Comitato per l'accesso ai Prodotti della ricerca si avvale di professionalità specifiche, necessarie o utili, con competenze in materia giuridica ed in particolare di proprietà intellettuale e diritto d'autore o in biblioteconomia.
- 8.5 Il Comitato, anche attraverso Linee guida e modelli contrattuali, fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto o gratuito sull'Archivio istituzionale e nella gestione delle domande di finanziamento degli oneri di pubblicazione.
- 8.6 Il Comitato promuove accordi con gli editori al fine di valorizzare i Prodotti della ricerca, garantendo, nella misura più ampia possibile, l'attuazione di politiche di Accesso Aperto attraverso il deposito nell'Archivio istituzionale.
- 8.7 Il Comitato promuove iniziative ed eventi diretti alla sensibilizzazione e formazione in materia di Accesso Aperto.
- 8.8 Il Comitato monitora costantemente lo stato di attuazione del presente Disciplinare sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione sull'Archivio istituzionale sia con riferimento alle Pubblicazioni ad Accesso aperto, redige annualmente ed invia al Presidente una relazione sullo stato di attuazione del Disciplinare suggerendo misure di intervento per implementare le politiche di Accesso Aperto.

ART. 9. ONERI DI PUBBLICAZIONE

- 9.1 Gli oneri di pubblicazione - *Article Processing Costs (APC)* - dei Prodotti della ricerca sono finanziati sui fondi delle Commissioni scientifiche nazionali.
- 9.2 La procedura di spesa viene effettuata su sottocapitolo dedicato al fine di consentirne il monitoraggio.
- 9.3 Possono essere ammessi al finanziamento gli Autori, o i *Corresponding Author* nel caso dei Prodotti originati dall'attività creativa di più soggetti, che intendano pubblicare Prodotti in riviste conformi alle linee guida redatte dal Comitato per l'accesso ai Prodotti della ricerca. Nell'attribuzione del finanziamento è attribuita priorità agli Autori e ai *Corresponding Author* nelle fasi iniziali di carriera.
- 9.4 L'Autore o il *Corresponding Author* presenta domanda di finanziamento per gli oneri di pubblicazione alla Commissione scientifica nazionale di riferimento, corredandola del parere positivo del Coordinatore e del Comitato per l'accesso ai Prodotti della ricerca. Nell'istanza il richiedente deve dichiarare di non avere disponibilità di fondi dedicati agli oneri di pubblicazione previsti in bandi competitivi.
- 9.5 La Commissione, valutata l'accogliibilità della domanda, qualora non siano presenti risorse nel *budget* del progetto di riferimento, provvede ad assegnarle dal fondo indiviso alla Struttura dell'Autore, disponendone contestualmente lo storno contabile all'ufficio contabilità e bilancio.

- 9.6 Gli oneri di pubblicazione di ciascun Prodotto possono essere ammessi al finanziamento nel limite di un importo massimo individuato annualmente dalla Commissione scientifica nazionale su proposta del Comitato per l'accesso ai prodotti della ricerca.

ART. 10. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE

- 10.1 Nel caso di ricerche finanziate, anche parzialmente, da terze parti, l'INFN può stipulare accordi in deroga al presente Disciplinare che abbiano ad oggetto la gestione dei Prodotti della ricerca, ivi inclusi il loro accesso e conservazione, purché nel rispetto della normativa vigente.

ART.11. EDIZIONI INFN

- 11.1 L'Istituto incoraggia la creazione di riviste o collane di libri ad Accesso aperto immediato.
- 11.2 Edizioni INFN intende contribuire a diffondere la conoscenza e il prestigio dell'Istituto e a partecipare alla promozione della conoscenza e della cultura anche all'esterno del mondo della ricerca, favorendo la condivisione dei risultati della ricerca scientifica, tecnologica e di terza missione. Per questo promuove la pubblicazione di riviste e di monografie ad accesso aperto e raccomanda agli autori di depositare una copia dei loro contributi nell'archivio.

ART. 12. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI REVISIONE

- 12.1 Per quanto non espressamente regolamentato nel presente Disciplinare si applica la normativa italiana e comunitaria in tema di tutela del diritto d'autore e di accesso aperto all'informazione scientifica.
- 12.2 Tenuto conto del costante evolvere della disciplina normativa e negoziale comunitaria ed internazionale in materia di Accesso Aperto ai Prodotti della ricerca, il presente Disciplinare sarà oggetto di revisione a cadenza almeno biennale.

Allegato 1 Denominazione Struttura INFN da utilizzare come affiliazione dell'autore nel testo del Prodotto (Per visitare la pagina specifica digitare <https://ror.org/<codice univoco>>, ad esempio <https://ror.org/005ta0471>)

N.	Denominazione Struttura INFN da utilizzare come affiliazione dell'autore nel testo del Prodotto	Codice univoco ROR
1	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	005ta0471
2	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Bari, Bari, Italy.	022hq6c49
3	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Bologna, Bologna, Italy.	04j0x0h93
4	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Cagliari, Cagliari, Italy.	03paz5966
5	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Catania, Catania, Italy.	02pq29p90
6	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Ferrara, Ferrara, Italy.	00zs3y046
7	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Firenze, Firenze, Italy.	02vv5y108
8	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova, Genova, Italy.	02v89pq06
9	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Lecce, Lecce, Italy.	00qrf6g60
10	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Milano, Milano, Italy.	04w4m6z96
11	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Milano Bicocca, Milano, Italy.	03xejxm22
12	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Napoli, Napoli, Italy.	015kcdd40
13	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Padova, Padova, Italy.	00z34yn88
14	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Pavia, Pavia, Italy.	01st30669
15	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Perugia, Perugia, Italy.	05478fx36
16	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Pisa, Pisa, Italy.	05symbg58
17	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Roma, Roma, Italy.	05eva6s33
18	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Roma Tor Vergata, Roma, Italy.	025rrx658
19	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Roma Tre, Roma, Italy.	009wnjh50
20	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Torino, Torino, Italy.	01vj6ck58
21	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Trieste, Trieste, Italy.	05j3snm48
22	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Frascati, Italy.	049jf1a25
23	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Assergi, Italy.	02s8k0k61
24	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali di Legnaro, Legnaro, Italy.	025e3ct30
25	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali del Sud, Catania, Italy.	02k1zhm92
26	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratorio di tecniche nucleari per i beni culturali, Milano, Italy.	01jkemy20
27	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratorio acceleratori e superconduttività applicata, Milano, Italy.	05s4gph86
28	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Centro nazionale analisi fotogrammi, Bologna, Italy.	001d5wc61
29	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Trento Institute for Fundamental Physics And Applications, Trento, Italy.	00nhs3j29
30	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics, Firenze, Italy.	030ws5c69